



Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

COPIA DELL'ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 9 del 07-03-2019

Servizio Edilizia Privata

Proposta n. 9 2019

**Oggetto: ORDINANZA PER DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO
RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI.
MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI.**

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE:

- il numero dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio del Comune di Cornaredo è aumentato in maniera eccessiva, con la possibilità di costituire pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, dando luogo anche a danni a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione a insudiciamento di strade e balconi, a causa del proliferare di piccioni siti anche nei sottotetti degli edifici cittadini;

- risulta presente l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni, aumentando così la loro capacità riproduttiva e contribuendo ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

RILEVATO il degrado ed il potenziale pericolo sanitario che le deiezioni di piccioni e le carcasse degli stessi recano all'ambiente urbano, con costi per tutta la cittadinanza per le operazioni di pulizia di suolo pubblico ed edifici pubblici;

ATTESO CHE, al fine di contrastare la proliferazione incontrollata di piccioni, risulta necessario attuare interventi indirizzati da un lato alla riduzione delle risorse d'alimentazione presenti sul territorio, dall'altro alla risoluzione dei siti riproduttivi, individuati prevalentemente nei casseri (ex fienili) e nei sottotetti degli edifici cittadini;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in Cornaredo, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione e di malattie infettive, nonché il degrado di monumenti, edifici pubblici e privati;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 157 del 11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale 16.08.1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene tipo;

VISTO l'art.129 del Regolamento Edilizio;

VISTO l'art.41 del Regolamento di Polizia Locale;

SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;

VIETA

con decorrenza immediata, a chiunque, salva autorizzazione a fini sanitari e scientifici, di somministrare alimenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi luogo ai piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, ai proprietari di edifici, incluse le proprietà di Enti Pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni di:

- provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla pulitura periodica previa disinfestazione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- provvedere, mediante il posizionamento di apposite griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando dove necessario, dissuasori non cruenti.

AVVERTE CHE

chiunque violi i disposti della presente Ordinanza sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la divulgazione della stessa mediante affissione di manifesti sul territorio comunale e sito web del Comune;

- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto sia eseguito dal Corpo di Polizia Locale;

- di comunicare il presente atto al Corpo di Polizia Locale e all'ATS della Città Metropolitana di Milano - Dipartimento Veterinario e Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.

DA' ATTO CHE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Sottoscritta
con firma digitale
Sindaco Yuri Santagostino

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.